

BStGer RR.2024.79 vom 26. August 2024

Bundesstrafgericht, 2024-08-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2024.79

FR: TPF RR.2024.79 du 26 août 2024

IT: TPF RR.2024.79 del 26 agosto 2024

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Romania; decisione di estradizione (art. 55 AIMP); assistenza giudiziaria gratuita (art. 65 PA)

Erwägungen

E. 1.1

In virtù degli art. 55 cpv. 3 e 25 cpv. 1 della legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1) e dell'art. 37 cpv. 2 lett. a n. 1 LOAP, la Corte dei reclami penali è competente per statuire sui ricorsi contro le decisioni d'extradizione. Interposto entro 30 giorni dalla notificazione scritta della decisione d'extradizione (v. art. 50 cpv. 1 PA), il ricorso è tempestivo. In qualità di estradando il ricorrente è manifestamente legittimato a ricorrere (v. art. 21 cpv. 3 AIMP; DTF 122 II 373 consid. 1b e rinvi).

E. 1.2

L'extradizione fra la Romania e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'extradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 20 marzo 1967 per il nostro Paese ed il 9 dicembre 1997 per la Romania, dal relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975, dal Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 9 giugno 1985 per la Svizzera ed il 9 dicembre 1997 per la Romania (RS 0.353.11 e 0.353.12), nonché dal Terzo Protocollo addizionale del 10 novembre 2010, entrato in vigore il 1° novembre 2016 per la Svizzera e il 1° gennaio 2018 per la Romania (RS 0.353.13). Il Quarto Protocollo, per contro, è stato solo firmato da quest'ultima, ma non ratificato, per cui, contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata (v. act. 1.2, pag. 3), esso non è in concreto applicabile. Di rilievo è inoltre il regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 novembre 2018 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, segnatamente gli art. 26-31 (n. CELEX 32018R1862; GU 312 del 7 dicembre 2018, pag. 56-106; testo consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce "Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l'UE", 8.4 Sviluppi dell'acquis di Schengen [www.fedlex.admin.ch/it/sector-specific-agreements/EU-acts-register/8/8.4]), in relazione con la decisione 2010/365/UE del Consiglio del 29 giugno 2010 sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (GU L 166 del 1° luglio 2010, pag. 17-20).

E. 1.3

Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale (cosiddetto principio di favore), si applica l'AIMP, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1; 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 145 IV 294 consid. 2.1; 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).

E. 2

Il ricorrente contesta la domanda di estradizione rumena, nella misura in cui la Corte di Appello di Milano, Sezione V penale, con sentenza del 19 settembre 2023, basandosi sulla normativa europea concernente la consegna tra Stati membri, avrebbe deciso di eseguire in Italia la decisione estera. L'esecuzione del mandato d'arresto rumeno costituirebbe una violazione del principio ne bis in idem, oltre che della normativa comunitaria parimenti vincolante per la Romania. Anche se tale normativa non si applicherebbe alla Svizzera, questa non potrebbe ignorare la violazione in parola, come non ignorabile sarebbe la summenzionata sentenza italiana, cresciuta in giudicato e in fase di esecuzione in Italia al momento dell'arresto in Svizzera. A suo dire, non vi sarebbe del resto nessuna parte della condanna rumena ancora eseguibile. Ma anche se si volesse sostenere che una parte della sentenza rumena (4 mesi) potrebbe ancora essere eseguita in Romania, la pena effettiva da scontare non raggiungerebbe la soglia di cui all'art. 2 CEEstr, considerato il carcere già sofferto in Svizzera. Un'estradizione risulterebbe in ogni caso sproporzionata per rapporto alla sua situazione personale.

E. 2.1

Giusta l'art. 4 n. 6 della Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (2002/584/GAI) (in seguito: Decisione quadro), l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo se questo è stato rilasciato ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegni a eseguire esso stesso tale pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto intero.

L'art. 18-bis n. 2 della legge del 22 aprile 2005 n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri) prevede che quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale, la corte di appello può rifiutare la consegna del

cittadino italiano o di persona che legittimamente ed effettivamente risieda o dimori in via continuativa da almeno cinque anni sul territorio italiano, sempre che disponga che tale

pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.

Secondo l'art. 54 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS), una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita (v. più ampiamente VAN BOCKEL, *The Ne Bis In Idem Principle in EU Law*, 2010, pag. 19 segg., 31 e segg., 64 e segg., 205 e segg.).

L'art. 5 cpv. 1 lett. b AIMP prevede che la domanda è irricevibile se la sanzione è stata eseguita o è ineseguibile secondo il diritto dello Stato del giudizio.

E. 2.2

Nella sentenza RH.2024.6, con cui è stata confermata la detenzione estradizionale del ricorrente, questa Corte, nell'analisi finalizzata a determinare se l'estradizione fosse manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 AIMP, ha affermato che in concreto, con sentenza del 19 settembre 2023, la Corte d'appello di Milano ha rifiutato la consegna del reclamante "all'autorità Giudiziarie della Repubblica di Romania in forza del mandato d'arresto europeo emesso in data 16.5.2023 dall'Autorità Giudiziaria della Romania – Judecatoria Arad limitatamente al reato di furto, commesso ad Arad City (Romania) il 7/8.07.2018" disponendo "che il predetto scontò in Italia la pena di anni 1 (uno) di reclusione inflitta con la sentenza n. 367/2023 del Tribunale di Arad, causa n. 8091/55/2022, in combinato disposto con la pronuncia del Tribunale di Arad, n.1098 emessa il 30.06.2020 dal Tribunale di Arad nel fascicolo n. 14869/55/2019, delle quali dispone a tal fine il riconoscimento, rigettando relativamente al reato di guida senza patente per difetto di doppia punibilità". L'autorità giudiziaria italiana ha emesso tale sentenza in applicazione della summenzionata Decisione quadro e dell'art. 18-bis n. 2 della legge del 22 aprile 2005 n. 69 (v. più ampiamente MOREILLON/VON WURSTEMBERGER, *Coopération judiciaire pénale dans l'Union européenne*, 2a ediz. 2023, pag. 245 e segg., nonché ZANETTI, *Il mandato di arresto europeo e la giurisprudenza italiana*, 2009, pag. 74 e segg.). Alla luce di quanto precede, già in sede di ricorso contro la detenzione, si è posto il quesito di sapere se la rogatoria e il mandato d'arresto rumeno concernente il reclamante fossero ancora d'attualità (v. BOT, *Le mandat d'arrêt européen*, 2009, pag. 375 e segg.; CIMAMONTI, *European Arrest Warrant in Practice and Ne Bis In Idem*, in Keijzer/van Sliedregt, *The European Arrest Warrant in Practice*, 2009, pag. 11 e segg.). In data 13 maggio 2024, l'UFG ha dunque giustamente interpellato le autorità rumene al fine di sapere se queste,

- 6 -

preso atto della suddetta sentenza italiana, erano ancora interessate all'estradizione del reclamante. Con risposta del 14 maggio seguente, B. (Legal adviser with statute of magistrate / Ministry of Justice of Romania; Directorate for International Law and Judicial Cooperation / Division for International Cooperation in Criminal Matters) ha informato le autorità svizzere che "our office has not received, yet, a decision from the Romanian court regarding the initiation of the extradition procedure and I spoke with a representative of the court, she assured me that we will receive a decision tomorrow morning. I hope that the person will be kept in arrest until then, since we are still within the 18 days provided by

the Convention”. In quell’occasione, pur omettendo di rispondere al quesito di cui sopra, le autorità rumene hanno confermato l’interesse a domandare l’extradizione, per cui questa Corte ha concluso che perlomeno per il reato di guida senza patente non risulta che la sentenza italiana di condanna abbia as- sorbita quella rumena (v. act. 3.5, allegato A, pag. 3, dove viene indicata una pena residuale di 4 mesi di detenzione), motivo per cui alla luce dell’art. 2 n. 1 seconda frase CEEstr non si poteva a quello stadio della procedura ritenere che l’intera condanna rumena fosse inesequibile sotto il profilo del ne bis in idem (consid. 3.2).

Orbene, la procedura estradizionale e gli allegati inoltrati dalle parti hanno permesso di confermare quanto considerato nella causa RH.2024.6, ossia che alla luce della sentenza del 19 settembre 2023 emessa dalla Corte d’appello di Milano in applicazione della summenzionata Decisione quadro e dell’art. 18-bis n. 2 della legge del 22 aprile 2005 n. 69, la sentenza rumena alla base della domanda di estradizione risulta inesequibile per quanto riguarda il reato di furto aggravato, sfociato in una pena di un anno di reclusione (v. act. 1.4, pag. 3; act. 16a, pag. 1 e seg.). Contrariamente a quanto sostenuto dall’UFG, la Svizzera, nell’analisi del principio ne bis in idem, che per una parte della dottrina farebbe addirittura parte dell’ordre public (v. FIOLKA, Commentario basilese, 2015, n. 4 ad art. 5 AIMP) e che è comunque vincolante sia per la Svizzera sia per la Romania alla luce dell’art. 54 CAS, non può di certo ignorare una sentenza di un tribunale italiano emessa in virtù di un ordinamento (quello europeo) che rientra a pieno titolo nel “diritto dello Stato del giudizio” (quello rumeno) ex art.

E. 5

Il ricorrente postula la sua immediata scarcerazione.

E. 5.1

Una persona detenuta a titolo estradizionale può chiedere la liberazione provvisoria in qualsiasi momento (art. 50 cpv. 3 AIMP). La decisione dell’UFG al riguardo può essere impugnata presso la Corte dei reclami penali entro dieci giorni (art. 48 cpv. 2 e 50 cpv. 3 AIMP). Tuttavia, la Corte dei reclami penali può eccezionalmente pronunciarsi in prima istanza su una richiesta di scarcerazione presentata nell’ambito di un ricorso contro una decisione di estradizione, se un eventuale rifiuto dell’extradizione comporterebbe anche la liberazione diretta del ricorrente, avendo tale richiesta natura puramente accessoria (sentenza del Tribunale federale 1A.13/2007 del 9 marzo 2017 consid. 1.2; sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.59 del 19 giugno 2008 consid. 2.2).

E. 5.2

Per costante giurisprudenza, durante tutta la procedura di estradizione la carcerazione della persona perseguita costituisce la regola mentre la scarcerazione rimane l’eccezione (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 117 IV 359 consid. 2a; 111 IV 108 consid. 2; 109 IV 159; 109 Ib 58 consid. 2, 223 consid. 2c; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 5a ediz. 2019, n. 348 e n. 350; HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, 2002, pag. 57). L’ordine di arresto in vista di estradizione può tuttavia essere annullato,

- 10 -

rispettivamente la liberazione ordinata, segnatamente se è verosimile che la persona perseguita non si sottrarrà all’extradizione né comprometterà l’istruzione penale (art. 47 cpv. 1 lett. a AIMP; DTF 109 IV 159), se essa può produrre immediatamente il suo alibi

(art. 47 cpv. 1 lett. b AIMP), se le sue condizioni non le permettono di essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano e possono essere adottati altri provvedimenti cautelari (art. 47 cpv. 2 AIMP), se la domanda di estradizione e i documenti a suo sostegno non pervengono tempestivamente (art. 50 cpv. 1 AIMP) o, ancora, se l'extradizione appare manifestamente inammissibile (art. 51 cpv. 1 AIMP).

E. 5.3

La sussistenza dei presupposti che giustificano l'annullamento dell'ordine di arresto, rispettivamente la scarcerazione, deve essere valutata secondo criteri rigorosi, tali da non rendere illusorio l'impegno assunto dalla Svizzera di consegnare – ove la domanda di estradizione sia accolta e cresciuta in giudicato – le persone perseguite dallo Stato che ne ha fatto la richiesta (art. 1 CEEstr); la liberazione provvisoria dalla carcerazione ai fini estradizionali soggiace in altri termini a condizioni più rigorose di quelle applicabili in materia di carcerazione preventiva (DTF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2 e 3; 109 Ib 223 consid. 2c).

E. 5.4

Nel caso in esame, già solo poiché, alla luce di quanto esposto sopra, l'extradizione dell'insorgente può essere concessa, seppur limitatamente al reato di guida senza patente, la richiesta accessoria di scarcerazione deve essere respinta. Va da sé che la detenzione estradizionale non potrà in ogni caso superare i 4 mesi.

E. 6

Il ricorrente sollecita la concessione del beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella persona dell'avv. Stefano Stillitano (v. RP.2024.21).

E. 6.1

La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio (art. 21 cpv. 1 AIMP). Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). Indipendentemente da quanto precede, il diritto all'assistenza giudiziaria gratuita deriva anche dall'art. 29 cpv. 3 Cost. (DTF 129 I 129 consid. 2.1; sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 dell'11 agosto 2021 consid. 3.1; 2C_367/2020 del 7 ottobre 2020 consid. 3.1). Non dispone dei mezzi necessari colui che può far fronte alle spese di causa solo intaccando il minimo vitale "allargato" suo e della sua famiglia, valutati tenendo in considerazione sia il reddito che il patrimonio (DTF 124 I 11 consid. 2a). Una parte è da considerarsi quindi indigente allorquando, per pagare le spese processuali e le

- 11 -

ripetibili, è costretta ad intaccare i mezzi necessari per coprire i bisogni fondamentali personali e della propria famiglia (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 124 I 1 consid. 2a; cfr. ugualmente DTF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b; sentenza del Tribunale penale federale BB.2005.111 del 24 novembre 2005 consid. 1). Il Tribunale federale considera prive di probabilità di successo le conclusioni le cui prospettive di successo sono sensibilmente inferiori a quelle di insuccesso, e che di conseguenza non possono essere definite serie. Decisivo è sapere se una parte che dispone dei mezzi finanziari necessari

affronte- rebbe ragionevolmente un processo: chi non è disposto ad affrontare a proprie spese un processo non deve poterlo fare soltanto perché la procedura è gratuita.

L'esistenza di sufficienti probabilità di successo va giudicata sommariamente in base alle condizioni al momento dell'introduzione della domanda (DTF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 124 I 304 consid. 2c; sentenze del Tribunale federale 5A_264/2012 del 6 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_711/2011 del 21 dicembre 2011 consid. 3.1).

L'esame della situazione finanziaria del richiedente è riferito al momento in cui l'istanza è presentata (DTF 141 III 369 consid. 4.1; sentenza del Tribunale federale 6B_304/2021 del 12 aprile 2021 consid. 3). La parte che richiede l'assistenza giudiziaria ha il dovere di fornire ragguagli completi e, per quanto possibile, comprovati, sul proprio reddito, patrimonio e sull'insieme dei propri oneri finanziari. Essa è obbligata a cooperare: l'autorità confrontata con la domanda non è obbligata a chiarire da sola i fatti ivi contenuti né a verificare d'ufficio le allegazioni dell'istante (sentenze del Tribunale federale 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; 5A_716/2018 del 27 novembre 2018 consid. 3.2; 9C_784/2017 del 12 gennaio 2018 consid. 2). Le informazioni e i relativi mezzi di prova devono fornire un'immagine fedele, completa e coerente della situazione finanziaria del richiedente (DTF 135 I 221 consid. 5.1). In caso contrario l'istanza deve essere respinta, non essendo sufficientemente sostanziato o dimostrato lo stato di indigenza (DTF 125 IV 161 consid. 4a; sentenze 5B_578/2020 consid. 3.3; 2C_367/2020 consid. 3.3; sentenze del Tribunale federale RP.2014.62 del 26 agosto 2014 consid. 2.1; BH.2006.6 del 18 aprile 2006 consid. 6.1).

E. 6.2

Questa Corte ha già potuto stabilire, nell'ambito della procedura RH.2024.6 riguardante la detenzione estradizionale, la precaria situazione finanziaria dell'estradando (v. sentenza RH.2024.6 del 20 giugno 2024 consid. 7.2). Tale conclusione rimane valida anche per la presente procedura. Constatato che il presente gravame presentava evidenti probabilità di successo, fatto peraltro dimostrato anche dal suo esito, la domanda di assistenza giudiziaria gratuita va accolta, sia per ciò che concerne la dispensa dal pagamento delle spese processuali, sia per quanto riguarda l'assunzione dell'onorario del suo difensore, avv. Stefano Stillitano.

- 12 -

E. 6.3

L'art. 12 cpv. 1 RSPPF prevede che l'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa in esame e necessario alla difesa della parte rappresentata. Nella fattispecie, l'avv. Stillitano, con note d'onorario del 25 luglio e 20 agosto 2024 (v. act. 1.7 e 6), ha postulato il versamento di fr. 2'860.- (IVA esclusa) a titolo di ripetibili (fr. 2'600.- quale onorario + fr. 260.- a titolo di spese). Tale richiesta va accolta, precisato che all'importo in questione occorre aggiungere l'IVA (7.7%) di fr. 220.20. La Cassa del Tribunale verserà quindi direttamente al difensore d'ufficio avv. Stefano Stillitano l'importo di fr. 3'080.20. Non appena cessi d'essere nel bisogno, il ricorrente, tenuto conto della parziale soccombenza, dovrà rimborsare fr. 500.- alla Confederazione (art. 65 cpv. 4 PA).

E. 7

Di principio le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). Nella fattispecie, il ricorrente è parzialmente soccombente; tuttavia, non disponendo egli dei mezzi finanziari necessari e non apparendo l'impugnativa priva di probabilità di successo, nella presente procedura non si prelevano spese.

- 13 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.